

## **TRIBUNALE DI BARI**

### **QUARTA SEZIONE CIVILE**

n. 70-2/ /N. 2022 r.p.u.

Il Giudice designato per la trattazione del procedimento,

**visto** il ricorso depositato il 27.2.2023, con cui le quattro società del

, con sedi legali

in Bari, hanno proposto ai sensi degli artt. 40, 284 e 286 CCII domanda di concordato preventivo di gruppo con continuità aziendale diretta, con la presentazione di un piano unitario;

**rilevato** che le società istanti, con la predetta domanda, ha chiesto contestualmente di confermare le misure protettive di cui all'art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, CCII;

**premesse**

- che ai sensi dell'art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'art. 40 o in quella di cui all'art. 44, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese *“i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa”* (primo periodo) e che dalla stessa data *“le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ... non può essere pronunciata”* (secondo periodo);

- che ai sensi dell'art. 55, co. 3, nel caso previsto dall'art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, *“il giudice, assunte, ove necessarie, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese .... La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi”*, dovendosi pertanto intendere che il provvedimento di conferma o di revoca delle misure protettive non richiede la preventiva convocazione delle controparti, alla luce del confronto dell'art. 55, co. 3, CCII con la diversa previsione dell'art. 55, co. 2, CCII (relativa invece alle misure cautelari di cui all'art. 54, co. 1, CCII e alle differenti misure protettive previste nell'art. 54, co. 2 terzo periodo e co. 3, CCII), nonché della circostanza che la

forma del provvedimento giudiziale prevista dall'art. 55, co. 3, CCII è quella del decreto e non dell'ordinanza.;

- che nonostante il tenore letterale dell'art. 54, co. 2, secondo periodo, la provvisoria sospensione delle prescrizioni e delle decadenze costituisce, al pari di quanto era previsto dall'art. 168, co. 2 l.f., un effetto *ex lege* stabilito a beneficio (e non a sfavore) dei creditori come conseguenza della sospensione automatica delle azioni esecutive e cautelari derivante, secondo il primo periodo dell'art. 54 co. 2, dalla domanda di accesso, anche con riserva, ad uno strumento di regolazione della crisi; sicché tale sospensione non può ricondursi alla nozione di “misura protettiva” delineata dall'art. 2, co. 1, lett. p), CCII, atteso che non è volta ad *“evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte dal debitore per la regolazione della crisi o dell’insolvenza”*, con la conseguenza che la sospensione delle prescrizioni e delle decadenze è estranea al regime di conferma o revoca previsto dall'art. 55, co. 3 CCII, perdurando per tutta la durata della sospensione delle azioni esecutive e cautelari alle quali, come detto, sono intimamente collegate;

- che, analogamente, anche la provvisoria improcedibilità delle azioni dei creditori (o del PM) rivolte all'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale non ha natura di “misura protettiva” da confermare, configurandosi anch'essa come un effetto *ex lege* derivante dalla domanda di accesso, anche con riserva, ad uno strumento di regolazione della crisi, come si desume dal fatto che, ai sensi dell'art. 7, co. 2, CCII, costituisce “principio generale” del Codice quello dell'esame prioritario delle domande dirette a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, essendo riservata al Tribunale in composizione collegiale la decisione di escludere tale esame prioritario se dette domande siano manifestamente inammissibili, se il piano sia manifestamente inadeguato o che nella proposta non siano espressamente indicate la convenienza per i creditori, o se, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i medesimi creditori; che pertanto sarebbe contraddittorio attribuire al Giudice singolo, nell'ambito del procedimento di conferma della misura protettiva, pure la facoltà di autorizzare la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, in pendenza di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, anche in considerazione del fatto che l'art. 47, co. 4 CCII, che devolve alla competenza del tribunale in composizione collegiale il potere di dichiarare inammissibile la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, riconoscendo allo stesso Tribunale, a seguito di tale declaratoria, il potere di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale; sicché l'improcedibilità delle azioni dei creditori per l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale prescinde da una espressa richiesta del

debitore ed è sottratta al regime di conferma o revoca delle misure protettive prefigurato dall'art. 55, comma 3;

**ritenuto** quindi che la misura protettiva che deve essere oggetto di conferma o revoca ex art. 55, co. 3, CCII è solo quella della sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari indicata nel primo periodo dell'art. 54, co. 2 CCII;

**ritenuto** che, in caso, come nella specie, di procedimento di concordato di gruppo ex art. 286 CCII, la misura del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari può riguardare il patrimonio di ciascuna società del gruppo interessata da tale strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

**ritenuto** che, in mancanza di più precise indicazioni da parte del legislatore nazionale, il Giudice in sede di decisione per la conferma o revoca della sospensione delle azioni esecutive e cautelari deve valutare: a) la propria competenza; b) la ritualità sotto il profilo procedimentale della domanda di conferma della misura protettiva; c) la sussistenza dello stato di crisi del soggetto istante; d) la funzionalità della sospensione delle azioni esecutive e cautelari alla salvaguardia del patrimonio aziendale, e cioè che la stessa sia in funzione della protezione del patrimonio e necessaria alla realizzazione dello strumento di regolazione prescelto o che si intende scegliere in caso di domanda prenotativa ex art. 44 CCII (rispetto alla quale v. art. 54 co. 4 CCII), in piena armonia con la definizione di misura protettiva di cui al già menzionato art. 2 co. 1, lett. p), CCII (tale lettura del diritto nazionale è conforme a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/1023 che consente, in generale, di rifiutare la sospensione nel caso in cui lo stay “*non sia necessario*” o “*non soddisfi l'obiettivo di agevolare le trattative*” (v. considerando 32 e art. 6, par. 1, secondo periodo), purché il rifiuto “*non sia suscettibile di compromettere la ristrutturazione dell'impresa*” (arg. da art. 6, par. 4);

**ritenuto** pertanto, quanto al presupposto sub d) appena menzionato, che la valutazione di strumentalità della sospensione delle azioni esecutive e cautelari rispetto all'esito dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto o che si intende scegliere, precluda al Giudice monocratico ogni altra valutazione in relazione al contenuto della proposta e del piano concordatari che rientra più tipicamente nella competenza del Tribunale in composizione collegiale in relazione a quanto previsto dagli artt. 84, 87 e 112 CCII;

**ritenuta** sussistente la propria competenza ex art. 27 CCII, avendo, come visto, tutte le società del gruppo sede in Bari;

**preso atto** che la domanda di conferma delle misure protettive è stata pubblicata nel registro delle imprese in data 6.3.2023;

**preso atto** che, ai sensi dell'art. 120-bis CCII la decisione di proporre la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza risulta dai verbali redatti da un notaio per

ciascuna delle quattro società del gruppo che sono stati iscritti nel registro delle imprese e sottoscritti dal rappresenta legale di ciascuna società (doc. 1-4 ric.);

**verificata** l'effettiva sussistenza di un gruppo di imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 1 lett. h) CCII, in ragione degli assetti proprietari delle odierne quattro società ricorrenti che vedono l [ ] titolare del 100% delle quote di [ ] e del 93,25% delle quote di [ ] a sua volta quest'ultima titolare del 100% delle quote della [ ]

**ritenuto** che ciascuna delle quattro società del gruppo, anche alla luce dei dati attestati nella relazione ex art. 87 co. 3 CCII, si trovi quantomeno in stato di crisi e precisamente: a) per [ ]

la crisi è tanto patrimoniale quanto finanziaria come emerge dalle costanti perdite con patrimonio netto negativo non solo negli ultimi esercizi (v. bilanci versati in atti) ma anche nel breve periodo: - [ ] in perdita (01.01.2023-20.01.2023) per € 429.625= con patrimonio netto negativo a meno € 14.579.035 e [ ] in perdita (01.01.2023-20.01.2023) per € 106.443= con patrimonio netto negativo pari a meno € 902.558; b) per [ ]

la crisi è di tipo patrimoniale e finanziario in quanto, pur non manifestando, sulla base della relazione dell'attestatore, al 20.1.2023 analoghe perdite e patrimonio netto negativo, l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni emerge, tra l'altro, dalle perdite comunque maturate negli ultimi esercizi (v. bilanci versati in atti) e: - dalla progressiva impossibilità di pagare alle scadenze il sempre più ingente debito fiscale scaduto, anche e soprattutto, rateizzato (v. doc. 76 ric.); - dalla procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Trib. Bari R.G.E. n. [ ] in danno di [ ] promossa dalla soc. [ ]

;

**ritenuto** che ricorrano i presupposti per una inibizione/sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e quindi anche delle seguenti procedure esecutive già in atto: a. procedura esecutiva immobiliare pendente Trib. Bari R.G.E. [ ] in danno di [ ]

promossa da [ ] . relativa ai suoli di proprietà in [ ] ; b. procedura esecutiva immobiliare pendente Trib. Bari R.G.E. [ ] n danno di [ ] promossa da [ ] , oggi [ ] , quale mandatario di [ ] , relativa all'immobile dell' [ ] ; c. procedura esecutiva immobiliare pendente Trib. Bari R.G.E. n. [ ] in danno di [ ] promossa dalla soc. [ ]

[ ] : tale procedimento ha per oggetto l'immobile in Bari alla [ ] sede degli uffici amministrativi della [ ] e luogo di conservazione della documentazione societaria;

**considerato** infatti che l'articolato piano concordatario unitario proposto prevede, tra l'altro, la valorizzazione degli immobili delle società mediante lo sviluppo dei progetti che li riguardano una volta ultimati i relativi procedimenti amministrativi, sicché, allo stato, una revoca dello stay potrebbe compromettere irreversibilmente le *chance* di ristrutturazione dell'azienda e di conservazione dei suoi valori di funzionamento;

P.Q.M.

applicati gli artt. 54 e 55 CCII,

**1. conferma** che dalla data della pubblicazione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;

**2. stabilisce** la durata di tale misura in giorni 120 dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese;

**3. rappresenta** che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata fino alla definizione dell'alternativo procedimento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente.

Bari, 15/03/2023.

Il Giudice

Dott. Michele De Palma